

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA

REVISORE UNICO

Verbale del 19/09/2017

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175 c.2 D.Lgs. 267/00).

L'anno **2017**, il giorno **DICIANNOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 09.00 presso la sede dell'Unione dei Comuni Alta Gallura, si è recato il Revisore Unico dei Conti, Dott. Luca Stefano Orecchioni, eletto dall'Assemblea dei Sindaci n. 12 del 23/04/2014 per il triennio 2014/2016 in proroga. L'Ordine del Giorno della seduta prevede: **Verifica Equilibri Bilancio di Previsione 2017.**

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dei Sindaci nella seduta convocata per il 25/09/2017, avente per oggetto: " Approvazione Conto Consuntivo 2016 e suoi allegati";

VISTO lo Statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;

VISTO il regolamento di contabilità della disciolta Comunità Montana n. 3 Gallura, ora Unione dei Comuni Alta Gallura;

PREMESSO CHE in data odierna è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

RILEVATO che, al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;

- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE:

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Nel testo del deliberato si assume che: *[...] non risultano agli atti di questo Ufficio informazioni relative a situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio o concernenti la presenza di debiti fuori bilancio, eccezion fatta per un debito da sentenza per il quale è in corso di esperimento un tentativo di conciliazione transattiva che, in caso di buon esito, escluderebbe l'ipotesi del debito fuori bilancio venendosi a configurare quella di nuova obbligazione in relazione alla quale andrebbero ad essere attivate le ordinarie procedure di assunzione di impegno di spesa con costituzione di nuovi vincoli sul bilancio 2017/2019"*;

- l'inesistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2016 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dall'art. 21 del D.Lgs 175/2016;
- l'inesistenza di segnalazioni di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.
- l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, (ma non sono state prodotte le relative attestazioni, nonostante in delibera ne sia genericamente indicata la "non sussistenza");
- le previsioni rimangono coerenti con i vincoli di finanza pubblica.

Il Revisore Unico, pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto e riportato sugli atti e le scritture contabili dell'ente, prende atto che gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui, fatto salvo quanto al precedente paragrafo circa il fondo rischi contenzioso, relativamente al quale non se ne ritiene adeguato l'ammontare degli accantonamenti.

CONCLUSIONE:

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Segretario – Direttore, Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui per l'anno 2017;
- preso atto della mancata comunicazione circa l'esistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 25.07.2017;

- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2017/2019;
- ✓ esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;

Permane la riserva circa l'adeguamento del fondo rischi contenzioso, relativamente al quale si invita l'Ente a predisporre una puntuale relazione sull'andamento dello stesso ove dimostrare l'adeguatezza degli accantonamenti.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Revisore Unico
Dott. Luca Stefano Orecchioni